

PARCO DELLE MADONIE
Petralia Sottana
REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI¹

Art.1
finalità

Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi finalizzati alla promozione, al sostegno ed allo sviluppo di attività nell'ambito delle finalità del Parco di cui all'art. 1 dello statuto dell'ente è secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

Il mancato svolgimento delle manifestazioni comporterà la revoca del contributo eventualmente concesso.

Il presente regolamento si applica anche a quelle manifestazioni o di iniziative dirette alla valorizzazione, conservazione, salvaguardia, difesa dell'ambiente e di prodotti od attività promozionali.

I contributi potranno anche avere carattere di sostegno o promozione per attività annuale.

Art. 2
Destinatari e condizioni di ammissibilità

I contributi possono essere erogati dall'ente Parco in favore di enti pubblici, fondazioni, istituzioni ed associazioni, non aventi scopo di lucro, ecc. che svolgono attività e perseguono finalità promozionali, culturali, ecc., in accordo con quanto previsto dallo statuto dell'ente nonché manifestazioni, iniziative, ivi compresi campi di lavoro finalizzati alla conservazione, salvaguardia e difesa dell'ambiente.

I contributi debbono essere richiesti con istanza in carta legale sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente o dell'associazione o del comitato organizzatore.

Condizioni essenziali per l'ammissione al contributo sono la stessa esclusione dello scopo di lucro risultante dagli statuti dell'ente o dell'associazione ovvero, nel caso di comitati organizzatori, esplicita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante, e l'attinenza ai fini istituzionali dell'ente Parco.

Per essere ammessi al contributo è necessario che i richiedenti siano inoltre in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) non avere finalità politica-partitica;
- 2) non perseguire finalità vietate dalle vigenti disposizioni di legge.

¹ Il presente regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio n. 48 del 27/9/1996 e modificato con delibera del Consiglio n. 29 del 20/04/2001.

Art. 3

Istanze e documentazione

Istanze di cui all'articolo 2 deve contenere l'indicazione circostanziata circa gli scopi e del valore della manifestazione ed alla stessa va allegato il preventivo generale dei costi, sottoscritto dal legale rappresentante, con precisa indicazione dell'ammontare del contributo richiesto.

L'istanza resta valida in caso di spostamento della data della manifestazione purché la stessa si svolga nell'esercizio finanziario cui si riferisce e ne sia data formale comunicazione all'ente Parco.

L'istanza dovrà contenere la dichiarazione di impegno ad apporre su tutto il materiale promo pubblicitario il logo dell'ente Parco, resa nelle forme di legge.

All'istanza dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:

1. Bilancio e/o preventivo delle spese occorrenti per la realizzazione della manifestazione e delle corrispondenti entrate a copertura;
2. Copia autenticata della deliberazione del consiglio di amministrazione o dei comitati direttivi o comunque degli organi collegiali degli enti pubblici ed associazioni legalmente riconosciute con cui si approva specificatamente il suddetto bilancio preventivo della manifestazione;
3. Relazione dettagliata comprendente il programma, le date e la località di svolgimento della manifestazione;
4. Piano pubblicitario dettagliato relativo a tutte le iniziative promozionali;
5. Per le manifestazioni sportive occorrerà legare il visto della competente federazione sportiva;
6. Qualora non si tratti di ente pubblico, copia dell'atto costitutivo o dello statuto, unitamente alla più recente delibera di nomina del presidente e dei consiglieri;
7. Documentazione comprovante che il richiedente è il legale rappresentante dell'ente, associazione o comitato organizzatore;
8. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4/1/68 n. 15 e previa ammonizione di cui all'articolo 26 della stessa legge con la quale si attesti:
 - Di essere conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi da parte dell'ente Parco e di accettarle incondizionatamente;
 - L'entità di eventuali contributi richiesti o concessi a qualsiasi titolo d'altri soggetti pubblici o privati;
 - Che si provveda a richiedere tutte le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento delle manifestazioni;
 - Di essere conoscenza che la concessione del contributo non ha carattere continuativo e non costituisce diritto di continuità per gli anni successivi;
9. Il numero di partita Iva o codice fiscale dell'ente o associazione richiedente

Art. 4

Termini per la presentazione delle istanze

Le istanze di concessione dei contributi, come sopra corredate, dovranno essere presentate almeno trenta giorni prima dalla data della manifestazione.

Le istanze volte ad ottenere sostegno per l'attività annuale debbono comunque pervenire entro il mese di febbraio di ogni anno.

Non saranno prese in esame quelle istanze la cui documentazione sia incompleta, o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento e che non vengano in ogni caso integrate entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'eventuale richiesta di integrazione da parte dell'ente.

Art. 5

Misura del contributo

La misura del contributo verrà determinato dal Comitato Esecutivo sulla base dei seguenti criteri:

1. L'ammontare del contributo non potrà essere superiore al 40% delle spese sostenute e comunque l'importo non potrà superare una somma di lire 30 milioni;
2. L'ammissione al contributo verrà comunicata entro trenta giorni dalla determinazione assunta dal Comitato Esecutivo contestualmente all'autorizzazione all'uso del logo " Parco delle Madonie" analogamente verrà comunicata la non ammissione al contributo ed il divieto di utilizzo, in qualsiasi forma, del logo del parco;
3. L'ammissione al contributo non comporta il diritto all'erogazione dello stesso in caso di mancata od irregolare presentazione della documentazione di cui al successivo articolo 7;
4. Il contributo eventualmente concesso, entro il limite massimo di cui al punto 1. potrà essere decurtato, in sede di liquidazione dello stesso, nel caso in cui dal consuntivo e dalle fatture presentate risultino essere state sostenute minori spese.

Art. 6

Contributo per campi di lavoro e servizi di prevenzione

Al fine di incentivare le iniziative tese da assicurare la conservazione, salvaguardia e difesa dell'ambiente all'interno del territorio del Parco, l'ente concede contributi ad enti ed associazioni per l'apprezzamento di campi di lavoro e di servizi di prevenzione.

La misura di detti contributi verrà fissata dal comitato esecutivo di volta in volta sulla base delle attività programmate.

Art. 7

Erogazione del contributo

La liquidazione del contributo avverrà con atto deliberativo del Comitato Esecutivo, dopo la realizzazione della manifestazione previa presentazione del relativo conto consuntivo recante tutte le voci analitiche di spese di entrata a copertura, corredato da:

1. Relazione riassuntiva della manifestazione svolta;
2. Elenco di tutte le fatture controfirmato dal legale rappresentante cui dovranno essere allegate copie di tutte le fatture pari alle spese sostenute, quietanzante con timbro e firma della ditta emittente e che dovranno contenere esplicito riferimento alla manifestazione per la quale è stato richiesto il contributo;
3. Fatture in originale, quietanzate con timbro firma della ditta emittente e contenente esplicito riferimento alla manifestazione di importo almeno pari al contributo concesso;
4. Dichiarazione a firma del legale rappresentante, di aver assolto gli obblighi di legge in materia fiscale e previdenziale se previsti.

Per gli enti pubblici dovrà essere presentata copia autenticata della deliberazione dei competenti organi collegiali con la quale si approva il bilancio consuntivo generale della manifestazione.

La suddetta documentazione dovrà pervenire all'ente Parco entro 90 giorni dalla conclusione della manifestazione.

Art. 8

Modalità di erogazione del contributo

All'erogazione del contributo si provvede a con mandato di pagamento intestato all'ente, associazione o comitato organizzatore beneficiario, con quietanza del suo legale rappresentante pro-tempore, previo assolvimento delle prescrizioni di cui alla legge 23 marzo 1990 n. 55.

Art. 9

Controllo

Fermo restando la responsabilità dei beneficiari dei contributi sull'organizzazione e la gestione della propria attività, l'amministrazione dell'ente Parco si riserva la più ampia facoltà di controllo sull'utilizzazione dei finanziamenti concessi.

Art. 10

Contributo per attività annuale

Il contributo ordinario annuale è sostegno di attività verrà concesso tenuto conto dei risultati conseguiti in precedenza e delle possibilità di sviluppo di incremento delle stesse attività previo assolvimento delle prescrizioni di cui alla legge 23 marzo 1990 n. 55.

I richiedenti dovranno inoltre far pervenire la documentazione di cui al precedente Art. 3 riferita all'intera attività annuale, nel rispetto delle disposizioni contenute al punto 4 del precedente Art. 7 per quanto concerne la regolarità delle fatture.

Art. 11

Revoca del contributo

Qualora non vengono prodotti dall'interessato gli altri documenti nei tempi nei modi previsti dal presente regolamento, si procederà alla revoca del contributo.